

DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016
599/2016/E/EEL

**DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DALLA SOCIETÀ NEPOS ENERGIA S.R.L. NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 ottobre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/2011 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" (di seguito: TIT 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.lgs. 1 giugno 2011, n. 93" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, 13368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La società Nepos Energia S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato cinque reclami nei confronti di e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), relativi ad altrettanti impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, siti nei comuni di *omissis*, e connessi alla rete di distribuzione elettrica in corrispondenza, rispettivamente, dei POD *omissis*; oggetto di contestazione è, in particolare, l'applicazione delle agevolazioni tariffarie per i prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione relativi ai predetti impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
2. i reclami sono stati presentati con note del 15 luglio 2016 (prot. Autorità 20634 del 19/07/2016), del 22 luglio 2016 (prot. Autorità 21709 del 28/07/2016) e del 2 agosto 2016 (prot.lli Autorità 22396, 22410 e 22414 del 3/08/2016), con riferimento, rispettivamente, agli impianti siti nei comuni di *omissis*;
3. l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio dei procedimenti di trattazione dei reclami con note del 3 agosto 2016 (prot.lli Autorità 22310 e 22311), con riguardo agli impianti ubicati nei comuni di *omissis*; e con note del 5 agosto 2016 (prot.lli Autorità 22592, 22590 e 22588), con riferimento agli impianti ubicati nei comuni di *omissis*;
4. con note dell'8 agosto 2016 (prot. Autorità 23074 dell'11/08/2016), del 12 agosto 2016 (prot. Autorità 23206 del 17/08/2016) e del 17 agosto 2016 (prot.lli Autorità 23362, 23361, 23363 del 19/08/2016), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito ai reclami relativi agli impianti di *omissis*;
5. con note del 9 agosto 2016 (prot. Autorità 23076 dell'11/08/2016) e del 29 agosto 2016 (prot.lli Autorità 23952, 23951 e 23943 del 30/08/2016), il reclamante ha replicato alle memorie presentate dal gestore;
6. con nota del 6 settembre 2016 (prot.lli Autorità 24487, 24488, 24489, 24500 e 24503), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni rilevanti ai fini della definizione delle controversie riguardanti i più volte citati impianti di *omissis*;
7. con note del 20 settembre 2016 (prot.lli Autorità 26282, 26280, 26281e 26283 del 21/09/2016), e del 22 settembre 2016 (prot. Autorità 26436 del 23/09/2016), il gestore ha fornito all'Autorità le informazioni richieste;
8. con note dell'11 agosto 2016 (prot. Autorità 23242 del 17/08/2016), il gestore ha controreplicato alle repliche presentate dal reclamante in merito all'impianto sito nel comune di *omissis*;
9. con nota del 12 ottobre 2016, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
10. in considerazione della sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i reclami relativi agli impianti di produzione di energia elettrica siti nei comuni di *omissis*, possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del TIT 2008-2011:
 - (comma 4) *“Con riferimento ai prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, in relazione all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, non sono dovuti corrispettivi, salvo quanto previsto al successivo comma 16.5”;*
 - (comma 5) *“Le condizioni di cui al precedente comma 16.4 si applicano nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, come dichiarata dal soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione con certificazione asseverata da perizia indipendente. Ove la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre il 10%, ai prelievi vengono applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto l'anno solare nel quale si è verificato il supero. A tal fine, per gli impianti connessi Allegato A 28 alla rete di trasmissione nazionale, Terna trasmette mensilmente alle imprese distributrici competenti i dati delle potenze prelevate”;*
12. l'articolo 19, comma 1, del TIT 2012-2015, prevede che *“con riferimento ai prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, in relazione all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, non sono dovuti corrispettivi, salvo quanto previsto al successivo comma 19.2”;* il medesimo articolo 19 del TIT, al comma 2, precisa altresì che *“le condizioni di cui al precedente comma 19.1 si applicano nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, come dichiarata dal soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione con certificazione asseverata da perizia indipendente. Ove la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre il 10%, ai prelievi vengono applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto l'anno solare nel quale si è verificato il supero. A tal fine, per gli impianti connessi alla rete di trasmissione nazionale, il gestore del sistema di trasmissione trasmette mensilmente alle imprese distributrici competenti i dati delle potenze prelevate”;*
13. l'articolo 4, comma 1, della deliberazione 348/07 stabilisce che:
 - (comma 1) *“la certificazione di cui al comma 16.5 del Testo integrato (TIT 2008-2011 ndr), necessaria ai fini dell'applicazione delle condizioni tariffarie di cui al comma 16.4 del Testo integrato deve essere resa disponibile al distributore competente entro il 30 giugno 2008”;*
 - (comma 2) *“Fino al termine di cui al precedente comma 4.1 il distributore applica, salvo conguaglio, le condizioni di cui al comma 16.4 a fronte di richiesta scritta da parte del soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione”;*

- (comma 3) “*Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4.1 comporta la rifatturazione, per l'intero periodo 1 gennaio – 30 giugno 2008, secondo le condizioni tariffarie previste per i clienti finali*”;
14. l'Autorità ha chiarito, con una apposita FAQ, pubblicata sul proprio sito internet (http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-faq_tit.htm#corrispettivi), che, per gli operatori che inviano al distributore la certificazione prevista dal TIT oltre la data del 30 giugno 2008, le condizioni tariffarie previste dall'articolo 16, comma 4, del TIT 2008-2011 trovano applicazione entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all'impresa distributrice. Con ulteriore FAQ l'Autorità ha, inoltre, chiarito che i produttori che fanno richiesta scritta al distributore per l'ottenimento dell'agevolazione tariffaria oltre la data del 30 giugno 2008 hanno comunque diritto all'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate entro il primo giorno del secondo mese successivo dalla data della richiesta e che la documentazione attestante il diritto all'agevolazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del TIT 2008-2011 dovrà essere fornita, dal produttore all'impresa distributrice, contestualmente all'atto della richiesta dell'agevolazione medesima.

QUADRO FATTUALE:

Impianto di omissis

15. Nel mese di dicembre 2011 entrava in esercizio l'impianto fotovoltaico nella titolarità del reclamante, sito nel comune di *omissis*, e connesso alla rete di distribuzione di energia elettrica in corrispondenza del POD *omissis*;
16. in data 27 luglio 2015, il reclamante chiedeva al gestore l'esenzione dagli oneri di trasporto per i prelievi di energia destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione del predetto impianto fotovoltaico. Contestualmente alla richiesta di esenzione, il reclamante trasmetteva al gestore la certificazione asseverata da perizia indipendente, attestante la potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, nonché un prospetto delle fatturazioni per la fornitura di energia elettrica dei servizi di generazione;
17. in data 19 ottobre 2015, a seguito della richiesta di versamento, a titolo di conguaglio, degli oneri di trasporto dovuti per l'anno 2013, il reclamante trasmetteva al gestore una nuova certificazione asseverata da perizia indipendente nonché un prospetto riepilogativo delle fatturazioni per la fornitura di energia elettrica dei servizi ausiliari nel periodo 2012 - 2015;
18. con note, rispettivamente, del 4 febbraio 2016 e del 15 marzo 2016, il reclamante chiedeva al gestore l'applicazione delle condizioni tariffarie previste dall'articolo 16 del TIT 2008-2011 e dall'articolo 19 del TIT 2012-2015, nonché il rimborso degli oneri di trasporto già versati per i prelievi destinati ai servizi ausiliari di generazione;
19. con nota del 20 giugno 2016, il reclamante inviava al gestore una diffida ad adempiere chiedendo, in particolare:

- il riconoscimento del trattamento tariffario agevolato dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico sito nel comune di *omissis*;
 - il rimborso di euro 6.118,31, per i corrispettivi di trasporto versati, da dicembre 2011, per i prelievi di energia destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione del proprio impianto fotovoltaico;
20. con nota del 18 luglio 2016, il gestore comunicava al reclamante di aver applicato l'agevolazione tariffaria dall'1 settembre 2015;
21. con nota del 2 agosto 2016, il reclamante presentava reclamo all'Autorità, contestando al gestore il mancato riconoscimento delle agevolazioni tariffarie per i prelievi destinati ai servizi ausiliari dell'impianto sito nel comune di *omissis* e il conseguente mancato rimborso della somma di euro 6.118,31.

Impianto di omissis

22. Nel mese di dicembre 2010 entrava in esercizio l'impianto fotovoltaico nella titolarità del reclamante, ubicato nel comune di *omissis*, e connesso alla rete di distribuzione di energia elettrica in corrispondenza del POD *omissis*;
23. in data 24 giugno 2015, il reclamante chiedeva al gestore l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto per l'energia elettrica destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione del predetto impianto fotovoltaico. Contestualmente alla richiesta di esenzione, il reclamante trasmetteva al gestore la certificazione asseverata da perizia indipendente, attestante la potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione da dicembre 2010 a novembre 2014;
24. in data 28 luglio 2015, Enel Energia S.p.a. informava il reclamante che *“in seguito di verifiche effettuate presso il Distributore competente, quest'ultimo ci ha comunicato la revoca dell'agevolazione”*;
25. in data 31 luglio 2015, a seguito della richiesta di versamento, a titolo di conguaglio, degli oneri di trasporto dovuti per il biennio 2011-2012, il reclamante trasmetteva al gestore una nuova richiesta di applicazione, per il periodo (dicembre) 2010 - (giugno) 2015, delle condizioni tariffarie agevolate, allegando la certificazione asseverata da perizia indipendente attestante la potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari nel predetto periodo, nonché prospetto delle fatturazioni per la fornitura di energia elettrica dei servizi ausiliari di generazione;
26. in data 19 ottobre 2015, a seguito della richiesta di versamento, a titolo di conguaglio, degli oneri di trasporto dovuti da gennaio 2011 a maggio 2015, il reclamante trasmetteva al gestore una nuova richiesta di applicazione, per il periodo (dicembre) 2010 – (agosto) 2015, delle condizioni tariffarie agevolate, allegando la certificazione asseverata da perizia indipendente attestante la potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari nel predetto periodo, nonché tabella delle fatturazioni per la fornitura di energia elettrica dei servizi di generazione da dicembre 2010 ad agosto 2015;

27. con note del 18 dicembre 2015 e del 4 febbraio 2016, il reclamante invitava il gestore ad applicare le condizioni tariffarie previste dall'articolo 16 del TIT 2008-2011 e dall'19 del TIT 2012-2015 e a procedere, quindi, al rimborso dei corrispettivi di trasporto pagati dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico (dicembre 2010);
28. con nota del 17 febbraio 2016, Enel Energia S.p.a. informava il reclamante del riconoscimento delle condizioni tariffarie agevolate a partire dal mese di agosto 2015;
29. con nota del 20 giugno 2016, il reclamante inviava al gestore una diffida ad adempiere chiedendo, in particolare:
 - il riconoscimento del trattamento tariffario agevolato dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico ubicato nel comune di *omissis*;
 - il pagamento di euro 7.710,55, a titolo di rimborso degli oneri di trasporto versati, da dicembre 2010, per i prelievi di energia destinati ai servizi ausiliari di generazione del proprio impianto di produzione;
30. con nota del 18 luglio 2016, il gestore comunicava al reclamante di aver applicato l'agevolazione tariffaria dall'1 agosto 2015;
31. con nota del 2 agosto 2016, il reclamante presentava reclamo all'Autorità, chiedendo il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria a far data, non dall'1 agosto 2015, bensì dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico (dicembre 2010) e il conseguente rimborso della somma di euro 7.710,55.

Impianto di omissis

32. Nel mese di aprile 2011 entrava in esercizio l'impianto fotovoltaico nella titolarità del reclamante, sito nel comune di *omissis*, e connesso alla rete di distribuzione di energia elettrica in corrispondenza del *omissis*;
33. con nota del 23 febbraio 2015, il reclamante chiedeva al gestore l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto per l'energia elettrica destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione del predetto impianto fotovoltaico. Contestualmente alla richiesta di esenzione, il reclamante trasmetteva al gestore la certificazione asseverata da perizia indipendente, attestante la potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione;
34. in data 17 marzo 2015, il reclamante inviava al gestore una nuova richiesta di applicazione, per gli anni 2011-2014, delle condizioni tariffarie agevolate, allegando la certificazione asseverata da perizia indipendente nonché il prospetto delle fatturazioni per la fornitura di energia elettrica dei servizi ausiliari da aprile 2011 a dicembre 2014;
35. con nota del 14 aprile 2015, Enel Energia S.p.a. comunicava al reclamante il riconoscimento del trattamento tariffario agevolato dall'1 aprile 2015;
36. con nota del 20 giugno 2016, il reclamante inviava al gestore una diffida ad adempiere chiedendo, in particolare:
 - il riconoscimento delle condizioni tariffarie agevolate dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico sito nel comune di *omissis*;

- il rimborso di euro 7.934,06, per gli oneri di trasporto versati, da aprile 2011, per i prelievi di energia destinati ai servizi ausiliari di generazione del proprio impianto di produzione;
37. con nota del 18 luglio 2016, il gestore comunicava al reclamante di aver applicato l'agevolazione tariffaria dall'1 aprile 2015;
 38. con nota del 2 agosto 2016, il reclamante presentava reclamo all'Autorità, chiedendo il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria a partire, non dall'1 aprile 2015, bensì dall'entrata in esercizio dell'impianto sito nel comune di *omissis* (aprile 2011) e il conseguente rimborso della somma di euro 7.934,06.

Impianto di omissis

39. Nel mese di maggio 2012 entrava in esercizio l'impianto fotovoltaico nella titolarità del reclamante, sito nel comune di *omissis*, e connesso alla rete di distribuzione di energia elettrica in corrispondenza del POD *omissis*;
40. con nota 23 febbraio 2015, il reclamante chiedeva al gestore l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto per l'energia elettrica destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione del predetto impianto fotovoltaico. Contestualmente alla predetta richiesta, il reclamante trasmetteva al gestore la certificazione asseverata da perizia indipendente, attestante la potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione;
41. in data 17 marzo 2015, il reclamante chiedeva al gestore il rimborso degli oneri di trasporto versati nel periodo 2012-2014 e trasmetteva, inoltre, la certificazione asseverata da perizia indipendente nonché il prospetto delle fatturazioni per la fornitura di energia elettrica dei servizi ausiliari da luglio 2012 a dicembre 2014;
42. con nota del 17 aprile 2015, Enel Energia S.p.a. comunicava al reclamante il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto dall'1 aprile 2015;
43. con note del 4 febbraio 2016 e del 15 marzo 2016, il reclamante sollecitava il gestore a riconoscere le condizioni tariffarie agevolate e a procedere, quindi, al rimborso dei corrispettivi di rete pagati dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico;
44. con nota del 20 giugno 2016, il reclamante inviava al gestore una diffida ad adempiere chiedendo, in particolare:
 - il riconoscimento del trattamento tariffario agevolato dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico sito nel comune di *omissis*;
 - il rimborso di euro 3.984,82, per gli oneri di trasporto versati, dal 2012, per i prelievi di energia dei servizi ausiliari di generazione del proprio impianto di produzione;
45. con nota del 12 luglio 2016, il gestore comunicava al reclamante di aver applicato l'agevolazione tariffaria dall'1 aprile 2015;
46. con nota del 15 luglio 2016, il reclamante presentava reclamo all'Autorità, chiedendo l'applicazione dell'agevolazione tariffaria a partire, non dall'1 aprile

2015, bensì dall'entrata in esercizio dell'impianto sito nel comune di *omissis* e il conseguente rimborso della somma di euro 3.984,82.

Impianto di omissis

47. Nel mese di dicembre 2012, entrava in esercizio l'impianto fotovoltaico nella titolarità del reclamante, sito nel comune di *omissis*, e connesso alla rete di distribuzione di energia elettrica in corrispondenza del POD *omissis*;
48. con nota 23 febbraio 2015, il reclamante chiedeva al gestore l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto per l'energia elettrica destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione del predetto impianto fotovoltaico. Contestualmente alla richiesta di esenzione, il reclamante trasmetteva al gestore la certificazione asseverata da perizia indipendente, attestante la potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione;
49. in data 17 marzo 2015, il reclamante chiedeva al gestore il rimborso degli oneri di trasporto versati nell'anno 2013, allegando la certificazione asseverata da perizia indipendente nonché un prospetto delle fatturazioni per la fornitura di energia elettrica dei servizi ausiliari di generazione;
50. sempre in data 17 marzo 2015, il reclamante trasmetteva al gestore richiesta di rimborso dei corrispettivi di rete pagati nell'anno 2014, allegando certificazione asseverata da perizia indipendente nonché prospetto riepilogativo delle fatturazioni dei servizi ausiliari da gennaio 2014 a dicembre 2014;
51. con nota del 20 giugno 2016, il reclamante inviava al gestore una diffida ad adempiere chiedendo, in particolare:
 - il riconoscimento delle condizioni tariffarie agevolate dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico sito nel comune di *omissis*;
 - il rimborso di euro 3.984,82, per gli oneri di trasporto corrisposti, dal 2013, per i prelievi destinati ai servizi di generazione del proprio impianto fotovoltaico;
52. con nota del 20 luglio 2016, il gestore comunicava al reclamante di aver applicato l'agevolazione tariffaria dall'1 aprile 2015;
53. con nota del 22 luglio 2016, il reclamante presentava reclamo all'Autorità, chiedendo il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria a partire, non dall'1 aprile 2015, bensì dall'entrata in esercizio dell'impianto sito nel comune di *omissis* e il conseguente rimborso della somma di euro 3.984,82.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

54. Il reclamante afferma che l'esenzione dal pagamento dei corrispettivi di trasporto deve essere applicata a partire, non dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il gestore ha avuto la disponibilità delle certificazioni asseverate, bensì dall'entrata in esercizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili;
55. a tal proposito, il reclamante chiede il riconoscimento del proprio diritto ad essere rimborsato di quanto già versato in relazione al periodo compreso tra la data di

entrata in esercizio dell'impianto e la data di applicazione, da parte del gestore, delle agevolazioni conseguenti all'invio delle certificazioni asseverate da perizie indipendenti;

56. inoltre, il reclamante afferma che la FAQ pubblicata sul sito internet dell'Autorità *“regolamenta al più (senza poter assurgere una faq al ruolo di norma del nostro sistema legislativo) il caso dell'applicazione dell'esenzione de quo per il futuro, ma non entra assolutamente nel merito dei rimborsi spettanti di diritto”*;
57. infine, il reclamante precisa che la normativa non prevede un termine entro il quale far pervenire la certificazione asseverata, pena la decadenza del diritto all'esonero dei corrispettivi di cui all'articolo 19, comma 1, del TIT 2012-2015, e che, *“essendo l'obbligo del Gestore del sistema di trasmissione (...) di comunicare mensilmente alle Imprese distributrici, e da queste al cliente finale, il dato di potenza prelevata da cui evincere il mancato superamento della soglia del 10% della potenza dichiarata, è evidente che il Cliente possa attivarsi anche successivamente al ricevimento delle bollette, senza perdere il diritto all'esenzione degli oneri dovuti”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

58. Il gestore afferma di aver applicato la *“tariffa agevolata per i servizi ausiliari dell'impianto fotovoltaico nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla disciplina regolatoria”*;
59. nello specifico, il gestore afferma di aver riconosciuto l'agevolazione tariffaria a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è entrato nella disponibilità delle certificazioni asseverate trasmesse dal reclamante e, in particolare, a partire dall'1 settembre 2015, con riferimento all'impianto di *omissis*, dall'1 agosto 2015, con riguardo all'impianto di *omissis*, e dall'1 aprile 2015, con riferimento, invece, agli impianti di *omissis*;
60. rileva, poi, il gestore che l'Autorità ha chiarito, con apposita FAQ pubblicata sul proprio sito internet che per gli operatori che inviano al distributore la certificazione oltre la data del 30 giugno 2008, le condizioni tariffarie previste dall'articolo 16, comma 4, del TIT 2008-2011 trovano applicazione entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all'impresa distributtrice e che *“come è noto, le FAQ dell'AEEGSI hanno carattere interpretativo e di chiarimento autentico delle norme regolatorie e quindi obbligano i gestori di rete alla loro integrale applicazione”*;
61. pertanto, il gestore afferma di non poter accogliere le richieste del reclamante volte ad ottenere l'applicazione della tariffa agevolata prevista per i servizi ausiliari di generazione per periodi antecedenti alla presentazione delle certificazioni asseverate da perizie indipendenti, avvenuta in data 27 luglio 2015 (impianto di *omissis*), in data 24 giugno 2015 (impianto di *omissis*), in data 25 febbraio 2015 (impianti di *omissis*), e in data 26 febbraio 2015 (impianto di *omissis*).

VALUTAZIONE DEI RECLAMI:

62. Oggetto della presente controversia è l'applicazione delle agevolazioni tariffarie per i prelievi di energia destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione relativi a impianti di produzione di energia elettrica e, più in particolare, il momento a partire dal quale il gestore della rete di distributore deve riconoscere al produttore le agevolazioni tariffarie in questione. Al riguardo, sia l'articolo 16, commi 4 e 5, del TIT 2008-2011, che l'articolo 19, commi 1 e 2, del TIT 2012-2015 stabiliscono che i corrispettivi relativi all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione non sono dovuti nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, come dichiarata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto di produzione mediante certificazione asseverata da perizia indipendente; nondimeno, tali norme non fissano le tempistiche entro le quali il distributore è tenuto ad applicare il trattamento tariffario agevolato. Tuttavia, come chiarito dall'Autorità nelle sopraccitate FAQ (cfr. il precedente punto 14), gli operatori che inviano al distributore la certificazione oltre la data del 30 giugno 2008 hanno diritto all'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all'impresa distributrice.
63. Ebbene, il chiarimento in esame, seppur fornito con riferimento all'articolo 16 del TIT 2008-2011, è da ritenersi applicabile anche alla disciplina contenuta nell'articolo 19 del TIT 2012-2015, stante l'identità di contenuto letterale e di *ratio* della norma del TIT 2008-2011 (art. 16) e di quella contenuta, invece, nel TIT 2012-2015 (art. 19).
64. Alla luce delle tracciate coordinate ermeneutiche, posto che nella fattispecie il reclamante ha trasmesso al gestore le certificazioni asseverate in data 24 giugno 2015 (impianto sito nel comune di *omissis*), in data 27 luglio 2015 (impianto ubicato nel comune di *omissis*), in data 25 febbraio 2015 (impianti di *omissis*), e in data 26 febbraio 2015 (impianto di *omissis*), e poiché – come chiarito – le condizioni tariffarie agevolate per i prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari trovano applicazione a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all'impresa distributrice, il gestore ha, dunque, correttamente applicato l'esenzione dagli oneri di trasporto a decorrere, rispettivamente, dal mese di agosto 2015, settembre 2015 e aprile 2015. Nulla, pertanto, è dovuto dal gestore a titolo di rimborso degli oneri di trasporto pagati dal reclamante nei periodi antecedenti l'1 agosto 2015, l'1 settembre 2015 e l'1 aprile 2015

DELIBERA

1. di respingere i reclami presentati dalla società Nepos Energia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni